

Ordinanza sul sistema volontario di etichettatura per il benessere degli animali¹⁾

Ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, dell'articolo 20, paragrafo 1, dell'articolo 21, paragrafo 1, dell'articolo 22, dell'articolo 23, dell'articolo 37, paragrafo 1, dell'articolo 50, dell'articolo 51, dell'articolo 59 bis e dell'articolo 60, paragrafo 3, della legge sui prodotti alimentari (cfr. la legge consolidata n. 1033 del 5 luglio 2023), e per autorizzazione ai sensi dell'articolo 7, punto 3, dell'ordinanza n. 1721 del 30 novembre 2020 concernente i doveri e i poteri dell'Amministrazione veterinaria e alimentare danese, si dispone quanto segue:

Capitolo 1

Campo di applicazione e definizioni

Articolo 1. L'ordinanza stabilisce delle norme per il benessere degli animali e la produzione e l'etichettatura di latte e prodotti lattiero-caseari, carne fresca e macinata, carne lavorata e prodotti a base di carne delle specie animali elencate negli allegati da 1 a 3, che sono commercializzate nel quadro del sistema volontario di etichettatura per il benessere degli animali (etichetta per il benessere degli animali), e prevede delle norme sui controlli nelle imprese, compresi le mandrie/gli allevamenti di pollame, registrate per l'etichetta per il benessere degli animali.

Articolo 2. Ai fini della presente ordinanza si applicano le seguenti definizioni:

- 1) Densità di bestiame: peso vivo totale per m² di area utilizzabile dei polli presenti allo stesso tempo in un pollaio.
- 2) Mandria/allevamento di pollame: animali di un'azienda che appartengono alla stessa specie, sono utilizzati per lo stesso scopo e hanno lo stesso operatore.
- 3) CHR (Centrale Husdyrbrugs Register): registro zootecnico centrale.
- 4) Automonitoraggio: sistema in cui la persona responsabile della mandria o dell'allevamento di pollame oppure dell'impresa monitora costantemente il rispetto dei requisiti concernenti il benessere degli animali e, ove pertinente, in merito alla segregazione e alla tracciabilità.
- 5) Programma di automonitoraggio: descrizione scritta dell'automonitoraggio della mandria o dell'allevamento di pollame oppure dell'impresa e delle modalità di documentazione dello stesso.
- 6) Allevamento di pollame: gruppo di polli posti in un pollaio e presenti in esso allo stesso tempo.
- 7) Area utilizzabile: zona a cui i polli hanno accesso costante.
- 8) Uova da allevamento all'aperto: uova deposte dalle galline secondo i requisiti per le uova da allevamento all'aperto conformemente alle norme di commercializzazione delle uova, cfr. il regolamento delegato (UE) 2023/2465 della Commissione, del 17 agosto 2023, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione delle uova e abroga il regolamento (CE) n. 589/2008 della Commissione e il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2466 della Commissione, del 17 agosto 2023, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione applicabili alle uova.
- 9) Pollai: locali o edifici in cui sono tenuti i polli da carne.
- 10) Vitello: un bovino fino a sei mesi di età.
- 11) Polli: animali della specie *Gallus gallus*, dall'incubazione alla maturità sessuale.
- 12) Razza a crescita lenta: polli da carne i cui genitori provengono entrambi da una razza a crescita lenta, dove la crescita giornaliera media (cfr. le specifiche della razza delle associazioni di allevatori) è almeno il

25 % inferiore alla crescita giornaliera media della razza Ross 308. Qualora la crescita giornaliera media sia specificata come intervallo, nei calcoli si utilizza la media.

13) Programma di monitoraggio per le lesioni ai cuscinetti delle zampe: monitoraggio per le lesioni ai cuscinetti delle zampe ai sensi dell'ordinanza sui requisiti minimi di benessere animale per l'allevamento di polli da carne e la produzione di uova da cova per la produzione di polli da carne e sulla formazione per l'allevamento di polli da carne.

14) Produttore primario: persona responsabile di una mandria o un allevamento di pollame con animali allevati con l'etichetta per il benessere degli animali.

15) Mortalità totale: il numero di polli che, al momento della loro rimozione da un pollaio per essere venduti o macellati, sono morti a partire dall'inserimento nel pollaio, inclusi quelli che sono stati abbattuti per malattia o altri motivi, diviso per il numero totale di polli che sono stati inseriti nel pollaio, moltiplicato per 100.

16) Polli da carne: polli allevati ai fini della produzione di carne.

17) Macello: macello o mattatoio.

18) Suini da macello: suini di peso superiore a 30 kg e ingrassati per la macellazione.

19) Razze di taglia piccola: razze bovine e incroci che, raggiunto il pieno sviluppo, hanno un peso medio inferiore a 550 kg.

20) Razze di taglia grande: razze bovine e incroci che, raggiunto il pieno sviluppo, hanno un peso medio pari o superiore a 550 kg.

21) Animale giovane:

a) animale femmina di età pari o superiore a sei mesi che non ha ancora partorito (giovenca);

b) tori di età pari o superiore a sei mesi nel periodo in cui l'animale è messo all'ingrasso per il macello o la riproduzione.

22) Biologico: metodo di produzione conforme al regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio.

23) Balia: vacche utilizzate per l'allattamento di vitelli separati dalla madre.

Capitolo 2

Requisiti per le mandrie o gli allevamenti di pollame, compresi i centri di incubazione

Iscrizione all'etichetta per il benessere degli animali, anche in caso di cambio di proprietario

Articolo 3. L'iscrizione all'etichetta per il benessere degli animali può essere effettuata da una persona fisica o giuridica e deve essere presentata digitalmente all'Amministrazione veterinaria e alimentare danese sul sito www.virk.dk. Le mandrie non certificate come biologiche sono sottoposte ad audit, cfr. l'articolo 10.

(2) In caso di cambio del proprietario della mandria, il nuovo proprietario presenta una nuova iscrizione (cfr. il paragrafo 1) se desidera che gli animali e i prodotti delle mandrie continuino a ricevere l'etichetta per il benessere degli animali. Le mandrie che non sono certificate come biologiche sono sottoposte a verifica (cfr. l'articolo 10) e tale verifica deve avvenire entro due mesi dal cambio di proprietario.

(3) Le mandrie registrate per l'etichetta per il benessere degli animali che cessano di essere certificate come biologiche devono essere sottoposte a un audit (cfr. l'articolo 10) entro due mesi dalla cessazione della certificazione biologica, se si vuole che gli animali e i prodotti dell'allevamento continuino a essere contrassegnati con l'etichetta per il benessere degli animali.

(4) Le mandrie escluse dall'etichetta per il benessere degli animali, cfr. articolo 24, paragrafo 1, possono presentare una nuova registrazione per l'etichetta per il benessere degli animali non prima di sei mesi dalla

data di esclusione, cfr. paragrafo 1. Le mandrie non certificate come biologiche sono sottoposte ad audit, cfr. l'articolo 10.

Articolo 4. La domanda comprende le seguenti informazioni:

- 1) Il numero CHR della mandria o dell'allevamento di pollame, il numero della mandria o dell'allevamento di pollame, qualsiasi numero di certificazione biologica e i dati di contatto del proprietario della mandria o dell'allevamento di pollame.
- 2) Il livello (cfr. gli allegati da 1 a 3) al quale la mandria o l'allevamento di pollame sono iscritti nel CHR e se a essere iscritti all'etichetta per il benessere degli animali siano l'intera mandria o l'intero allevamento di pollame (cfr. l'articolo 5).
- 3) Per le mandrie di suini, se si producono suinetti, suinetti svezzati o suini da macello, e per le mandrie di bovini, se si produce carne o latte.

Articolo 5. L'Amministrazione veterinaria e alimentare danese può, su richiesta, autorizzare che la mandria o l'allevamento di pollame comprenda, nello stesso momento, animali della stessa specie che sono e non producono in conformità dell'etichetta per il benessere degli animali, se questi sono tenuti in unità separate le une dalle altre e se la segregazione viene descritta nel programma di automonitoraggio.

L'Amministrazione veterinaria e alimentare danese stabilisce le relative condizioni nell'autorizzazione.

(2) L'Amministrazione veterinaria e alimentare danese può autorizzare inoltre che nella stessa mandria o nello stesso allevamento di pollame vengano allevati animali con livelli diversi dell'etichetta per il benessere degli animali. L'Amministrazione veterinaria e alimentare danese stabilisce le relative condizioni nell'autorizzazione.

Attribuzione di livelli per la produzione nel quadro dell'etichetta per il benessere degli animali nel CHR

Articolo 6. L'Amministrazione veterinaria e alimentare danese attribuisce alla mandria o all'allevamento di pollame il livello adeguato di etichetta per il benessere degli animali nel CHR dopo avere appurato che la produzione è organizzata e realizzata in conformità delle disposizioni della presente ordinanza.

Automonitoraggio e programma di automonitoraggio per i centri di incubazione

Articolo 7. I centri di incubazione che riforniscono i produttori primari nel quadro dell'etichetta per il benessere degli animali garantiscono la segregazione e la tracciabilità delle uova e dei polli di razze a crescita lenta dalle altre razze. La segregazione e la tracciabilità sono incluse nel programma di automonitoraggio. Nell'ambito dell'automonitoraggio, eventuali scostamenti e le relative misure correttive sono documentati per iscritto.

(2) La documentazione dell'automonitoraggio, comprensiva dei dati relativi alla segregazione e alla tracciabilità, è conservata per un anno dal centro di incubazione ed è sempre a disposizione dell'Amministrazione veterinaria e alimentare danese.

Automonitoraggio e programma di automonitoraggio per i produttori primari

Articolo 8. I produttori primari, oltre ai requisiti per il benessere degli animali previsti nella normativa in vigore, soddisfano i requisiti supplementari per il livello pertinente per

- 1) i suini di cui all'allegato 1;
- 2) i polli da carne di cui all'allegato 2;
- 3) i bovini di cui agli allegati 3 e 4.

(2) Se il produttore primario taglia le code dei suini o alleva suini con code tagliate, è tenuto a comunicarlo in anticipo e per iscritto all'Amministrazione veterinaria e alimentare danese, specificando per quanto tempo prevede di continuare a farlo.

Articolo 9. I produttori primari che desiderano che la propria mandria o il proprio allevamento di pollame benefici dell'etichetta per il benessere degli animali, oltre a soddisfare i requisiti di cui all'articolo 8, definiscono un programma di automonitoraggio e lo attuano. Nell'ambito dell'automonitoraggio, eventuali scostamenti dall'etichetta per il benessere degli animali e le relative misure correttive sono documentati per iscritto. Se una mandria o un allevamento di pollame comprende animali non prodotti senza l'etichetta per il benessere degli animali (cfr. l'articolo 5, paragrafo 1) o include animali con livelli diversi dell'etichetta per il benessere degli animali (cfr. l'articolo 5, paragrafo 2), ciò deve essere indicato nell'automonitoraggio.

(2) Il produttore primario è tenuto a iscrivere all'etichetta per il benessere degli animali tutti gli animali che hanno vissuto tutta la loro vita con l'etichetta per il benessere degli animali, fatti salvi l'articolo 13, paragrafi 1 e 2, e l'articolo 14.

Capitolo 3

Certificazione, verifica e controlli delle mandrie o degli allevamenti di pollame

Certificazione e verifica delle mandrie o degli allevamenti di pollame convenzionali

Articolo 10. Il produttore primario può iniziare la fornitura con l'etichetta per il benessere degli animali solo dopo che un organismo di certificazione accreditato ha certificato la conformità della mandria o dell'allevamento di pollame ai requisiti pertinenti di cui all'articolo 8, paragrafo 1, o all'articolo 9 per la produzione nel quadro dell'etichetta per il benessere degli animali e soltanto dopo che tale certificazione è stata registrata nel CHR.

(2) Dopo avere certificato una mandria o un allevamento di pollame (cfr. il paragrafo 1), l'organismo di certificazione accreditato lo comunica all'Amministrazione veterinaria e alimentare danese, indicando il nome e l'indirizzo del proprietario della mandria o dell'allevamento di pollame, il numero CHR della mandria o dell'allevamento di pollame e il livello per il quale la mandria o l'allevamento di pollame sono certificati (cfr. l'articolo 6).

(3) Il produttore primario è sottoposto a una verifica annuale.

(4) La documentazione dell'automonitoraggio, comprensiva dei dati relativi alla segregazione e alla tracciabilità e alla certificazione e alla verifica, è conservata dal produttore primario per un anno e la documentazione è sempre disponibile all'Amministrazione veterinaria e alimentare danese.

(5) Le spese per la verifica e la certificazione sono a carico dei produttori primari.

Requisiti dell'organismo di controllo

Articolo 11. La certificazione e la verifica (cfr. l'articolo 10, paragrafi 1 e 3) sono effettuate da un organismo di certificazione accreditato. L'organismo di certificazione accreditato è accreditato da un organismo di accreditamento firmatario dell'accordo multilaterale sul riconoscimento reciproco della Cooperazione europea per l'accREDITamento (EA).

(2) Ai fini della certificazione e della verifica, l'organismo di certificazione effettua senza preavviso almeno il 20 % delle verifiche dell'etichetta per il benessere degli animali.

(3) Quando comunica la certificazione di una mandria o un allevamento di pollame (cfr. l'articolo 10, paragrafo 2) per la prima volta, l'organismo di certificazione presenta anche la documentazione che attesta

la conformità dell'accreditamento al paragrafo 1 e si impegna a effettuare le opportune verifiche senza preavviso (cfr. il paragrafo 2).

(4) Qualora rilevi la presenza di condizioni che suggeriscano una violazione dei requisiti dell'etichetta per il benessere degli animali, l'organismo di certificazione ne informa senza indebito ritardo l'Amministrazione alimentare e veterinaria danese, salvo che si tratti di una violazione minore cui il produttore primario in questione pone rimedio immediatamente.

Controlli di mandrie/allevamenti di pollame certificati come biologici

Articolo 12. Le mandrie dotate di certificazione biologica iscritte all'etichetta per il benessere degli animali non devono necessariamente essere sottoposte a verifica e certificate in conformità dell'articolo 10, in quanto tali mandrie sono soggette ai controlli organici dell'Agenzia danese per l'agricoltura.

(2) Le mandrie di suini e gli allevamenti di polli da carne certificati come biologici sono considerati conformi ai requisiti per la produzione di livello 3 nel quadro dell'etichetta per il benessere degli animali.

(3) I produttori primari di mandrie certificati come biologici sono considerati conformi ai requisiti per la produzione nel quadro dell'etichetta per il benessere degli animali soltanto se la mandria è provvista di certificazione biologica.

Capitolo 4

Tempi di fornitura ai sensi dell'etichetta per il benessere degli animali per le mandrie di bovini

Allevamenti di bovini convenzionali

Articolo 13. Gli allevamenti di bovini convenzionali possono iniziare la fornitura a produttori, macelli o caseifici, rispettivamente, quando sono soddisfatti tutti i criteri pertinenti per l'allevamento:

1) Il livello dell'etichetta per il benessere degli animali che deve essere soddisfatto dalla mandria (cfr. l'articolo 6) è registrato nel CHR.

2) La mandria soddisfa i requisiti e le condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1 e agli allegati 3 e 4.

3) La mandria

a) negli ultimi anni è stata, e continua a essere, oggetto di un sistema di monitoraggio, il cui contenuto è almeno paragonabile al livello pertinente dell'etichetta per il benessere degli animali a cui la mandria deve essere registrata e che è controllata da un organismo di certificazione accreditato che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 11, paragrafi 1 e 2, oppure

b) è sottoposta a verifica (cfr. l'articolo 10) e l'animale da fornire ha vissuto una vita o almeno 1 anno con l'etichetta per il benessere degli animali, fatto salvo il paragrafo 2.

(2) Le mandrie convenzionali di bovini da latte che producono latte e che non sono soggette a un sistema di monitoraggio, cfr. il paragrafo 1, punto 3, lettera a), possono iniziare a consegnare il latte al caseificio quando sono soddisfatti i requisiti di cui al paragrafo 1, punti 1 e 2, e l'allevamento è stato sottoposto a un audit, cfr. l'articolo 10, e quando gli animali da cui viene consegnato il latte hanno vissuto con l'etichetta per il benessere degli animali per almeno 3 mesi prima della consegna del latte.

Allevamenti bovini certificati come biologici

Articolo 14. Le mandrie certificate come biologiche che soddisfano i requisiti e le condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, e all'articolo 9, dopo la registrazione del livello dell'etichetta per il benessere degli animali nel CHR (cfr. l'articolo 6), possono iniziare la fornitura al produttore primario, al macello o allo stabilimento lattiero-caseario (cfr. il paragrafo 2).

(2) Quando l'animale soddisfa le norme per la produzione biologica, può essere venduto a un produttore primario, un macello o uno stabilimento lattiero-caseario con l'etichetta per il benessere degli animali.

Capitolo 5

Requisiti e controlli dei macelli

Articolo 15. I macelli che intendono macellare animali o commercializzare carni con l'etichetta per il benessere degli animali devono comunicare preventivamente tale attività all'Amministrazione veterinaria e alimentare danese per la registrazione (cfr. l'articolo 16, paragrafo 1, dell'ordinanza sull'autorizzazione e sulla registrazione delle aziende alimentari, ecc.).

(2) I macelli registrati per la macellazione di animali o la commercializzazione di carni con l'etichetta per il benessere degli animali dispongono, nell'ambito del loro automonitoraggio, di una procedura scritta che garantisce che sono soddisfatti tutti i seguenti criteri:

- 1) Il rispetto della segregazione e della tracciabilità degli animali e delle carni con l'etichetta per il benessere degli animali.
- 2) Il rispetto di un tempo di trasporto non superiore a otto ore per il macello di suini e vitelli e non superiore a sei ore per i polli da carne.
- 3) Nel caso dei macelli di suini, questi impianti commercializzano, nel quadro dell'etichetta per il benessere degli animali, unicamente le carni provenienti da suini la cui coda non è stata tagliata o morsicata.
- 4) Nel caso dei macelli di pollame, questi impianti commercializzano, nel quadro dell'etichetta per il benessere degli animali, unicamente le carni provenienti da:
 - a) allevamenti di pollame che soddisfano il requisito di mortalità nell'allevamento;
 - b) polli da carne di una razza a crescita lenta;
 - c) polli da carne la cui densità di bestiame è rispettata; e
 - d) polli da carne il cui punteggio nel programma di monitoraggio per le lesioni ai cuscinetti delle zampe rientra nel limite previsto.

(3) La documentazione dell'automonitoraggio, comprensiva dei dati relativi alla segregazione e alla tracciabilità, è conservata dal macello per un anno ed è sempre a disposizione dell'Amministrazione veterinaria e alimentare danese.

(4) Qualora un macello venga a conoscenza della presenza di condizioni che suggeriscano la non conformità alle disposizioni dell'etichetta per il benessere degli animali, il macello ne informa senza indebito ritardo l'Amministrazione veterinaria e alimentare danese.

Articolo 16. Durante il monitoraggio della conformità dei macelli alle condizioni dell'etichetta per il benessere degli animali si applicano le norme per il controllo finanziato tramite pagamento (cfr. l'ordinanza relativa al pagamento dei controlli di alimenti, mangimi e animali vivi, ecc.).

Capitolo 6

Requisiti per altre imprese, compresi gli stabilimenti lattiero-caseari, e relativi controlli

Articolo 17. Le aziende all'ingrosso non previste dal capitolo 5 e i rivenditori che intendono tagliare o macinare carni fresche, lavorare carni o realizzare prodotti a base di carne oppure gli stabilimenti lattiero-caseari che intendono realizzare prodotti lattiero-caseari o imballarli, nonché etichettare i prodotti con l'etichetta per il benessere degli animali, devono comunicare preventivamente tale attività all'Amministrazione veterinaria e alimentare danese (cfr. l'articolo 16, paragrafo 2, dell'ordinanza sull'autorizzazione e sulla registrazione delle aziende alimentari, ecc.).

(2) Nell'ambito dell'automonitoraggio, le imprese dispongono di procedure scritte che garantiscono la separazione dei prodotti senza l'etichetta per il benessere degli animali e la tracciabilità delle carni fresche, macinate e lavorate o dei prodotti a base di carne o dei prodotti lattiero-caseari con l'etichetta per il benessere degli animali.

(3) Le imprese conservano la documentazione relativa alla separazione e alla tracciabilità per un anno.

(4) Qualora un'impresa venga a conoscenza della presenza di condizioni che suggeriscano la non conformità alle norme dell'etichetta per il benessere degli animali, l'impresa ne informa senza indebito ritardo l'Amministrazione veterinaria e alimentare danese.

Articolo 18. Durante il monitoraggio della conformità delle imprese previste dall'articolo 17, paragrafo 1, con le condizioni dell'etichetta per il benessere degli animali si applicano le norme per i controlli finanziati tramite pagamento (cfr. l'ordinanza relativa al pagamento dei controlli di alimenti, mangimi e animali vivi, ecc.).

Capitolo 7

Requisiti per gli animali e i prodotti provenienti da altri paesi

Articolo 19. Prima di commercializzare, nel quadro dell'etichetta per il benessere degli animali, uova da cova, animali vivi, carni fresche, macinate o lavorate o prodotti lattiero-caseari, prodotti a base di carne contenenti carne proveniente da altri paesi o prodotti lattiero-caseari contenenti latte proveniente da altri paesi, l'Amministrazione veterinaria e alimentare danese deve approvare la commercializzazione degli animali o dei prodotti con l'etichetta per il benessere degli animali.

(2) L'Amministrazione veterinaria e alimentare danese autorizza la commercializzazione di animali o prodotti nel quadro dell'etichetta per il benessere degli animali se l'impresa responsabile dell'importazione in Danimarca ha documentato, se del caso, che:

il produttore primario soddisfa requisiti che sono almeno comparabili ai requisiti di cui all'articolo 7 o agli articoli 8 e 9,

1) i produttori primari certificati come biologici rispettano requisiti che siano almeno paragonabili ai requisiti di cui all'articolo 12,

2) i macelli soddisfano requisiti che sono almeno paragonabili ai requisiti di cui all'articolo 15, paragrafo 2 o 3, o gli stabilimenti lattiero-caseari soddisfano requisiti che sono almeno comparabili ai requisiti di cui all'articolo 17, paragrafo 2, e

4) il paese di origine effettua controlli sui produttori primari, su centri di incubazione, macelli, stabilimenti lattiero-caseari e altre imprese coinvolte che, in termini di portata, credibilità e indipendenza, sono paragonabili ai requisiti di cui agli articoli 10, 12, 15 o 17.

(3) Nella misura in cui i controlli di cui al paragrafo 2, punto 4), sono attuati dalle autorità nel paese di origine, si considerano soddisfatte le condizioni stabilite nella disposizione relativa ai controlli.

Articolo 20. Le imprese, compresi i macelli e gli stabilimenti lattiero-caseari, che intendano importare animali e i prodotti ai sensi dell'articolo 19 sono registrate presso l'Amministrazione veterinaria e alimentare danese a norma dell'articolo 15 o 17 e, nel quadro dell'automonitoraggio, assicurano su base permanente il costante rispetto delle condizioni (cfr. l'articolo 19, paragrafo 2).

(2) Qualora le imprese, compresi i macelli e gli stabilimenti lattiero-caseari, vengano a conoscenza della presenza di condizioni che suggeriscono il mancato soddisfacimento delle condizioni ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 19, queste ne informano senza indebito ritardo l'Amministrazione veterinaria e alimentare danese.

Capitolo 8

Etichettatura e commercializzazione

Articolo 21. Le imprese, compresi i centri di incubazione, iscritte all'etichetta per il benessere degli animali e le imprese, inclusi i macelli e gli stabilimenti lattiero-caseari, registrate come utilizzatori di tale etichetta possono usare il logo pertinente per il singolo livello ai fini dell'etichettatura e della commercializzazione (cfr. l'allegato 5). Il logo pertinente e le relative designazioni e indicazioni possono essere utilizzati solo ai termini e alle condizioni stabiliti dall'Amministrazione veterinaria e alimentare danese (cfr. l'articolo 22).

(2) Le carni fresche, macinate e lavorate, i prodotti a base di carne e i prodotti lattiero-caseari possono essere etichettati con il logo pertinente per il singolo livello se tutti i contenuti animali del prodotto rispettano i requisiti di tale livello. In tale contesto, i prodotti lattiero-caseari o la carne con livelli diversi dell'etichetta per il benessere degli animali (cfr. gli allegati da 1 a 3) possono essere etichettati unicamente con il livello pertinente minore dell'etichetta per il benessere degli animali.

(3) Le carni fresche, macinate e lavorate, i prodotti a base di carne e i prodotti lattiero-caseari possono essere etichettati con il logo pertinente per ogni livello se tutti i contenuti animali del prodotto rispettano i requisiti di tale livello.

È tuttavia consentito utilizzare budelli, gelatina e collagene di diversa origine, nonché pesce e uova da allevamento all'aperto.

(4) Oltre ai casi di cui al paragrafo 2, le carni fresche, macinate e lavorate, i prodotti a base di carne, i pasti pronti, ecc. e i prodotti lattiero-caseari possono essere etichettati con il logo pertinente se la percentuale in peso del prodotto a base di carne o lattiero-caseario che reca l'etichetta per il benessere degli animali è pari ad almeno il 75 % del contenuto totale di origine animale del prodotto finito e gli altri ingredienti di origine animale soddisfano i requisiti della produzione biologica. È tuttavia consentito utilizzare budelli, gelatina e collagene di diversa origine non biologici, nonché pesce e uova da allevamento all'aperto non biologici.

Articolo 22. I termini e le condizioni previsti per l'uso del logo, insieme alle relative designazioni e indicazioni, saranno disponibili sul sito web dell'Amministrazione veterinaria e alimentare danese. Tale materiale può essere altresì inviato su richiesta scritta all'Amministrazione veterinaria e alimentare danese. La forma grafica dell'etichetta per il benessere degli animali utilizzabile è disponibile nell'allegato 5 con il relativo manuale grafico, consultabile sul sito web dell'Amministrazione veterinaria e alimentare danese.

(2) L'uso dell'etichetta per il benessere degli animali e delle relative designazioni e indicazioni sui prodotti non è consentito sui prodotti e simili che non soddisfano i requisiti di cui alla presente ordinanza.

(3) Loghi, simboli, altre etichettature, designazioni e indicazioni che possono essere confusi con i loghi e le relative denominazioni e indicazioni di cui al paragrafo 1 non possono essere usati in un modo che rischi di indurre in errore i consumatori o le altre imprese.

(4) L'etichetta per il benessere degli animali può essere utilizzata inoltre nell'ambito di informazioni relative al benessere degli animali o di attività educative in materia.

Capitolo 9

Cessazione di partecipazione ed esclusione dall'etichetta per il benessere degli animali

Articolo 23. I produttori primari e le imprese, compresi i macelli e gli stabilimenti lattiero-caseari, che non desiderano continuare a essere iscritti all'etichetta per il benessere degli animali comunicano ciò per iscritto all'Amministrazione veterinaria e alimentare danese.

(2) I produttori e le imprese, compresi i macelli e i caseifici, specificano inoltre la data a partire dalla quale non produrranno o forniranno più prodotti nel quadro dell'etichetta per il benessere degli animali e descrivono nel programma di automonitoraggio le modalità in cui, in un eventuale periodo di transizione, garantiranno la segregazione degli animali inclusi nell'etichetta per il benessere degli animali dagli altri animali.

(3) I produttori primari informano i propri destinatari in merito alla data a partire dalla quale il produttore primario non produrrà o fornirà più prodotti nel quadro dell'etichetta per il benessere degli animali.

Articolo 24. L'Amministrazione veterinaria e alimentare danese può escludere i produttori primari dalla produzione nel quadro dell'etichetta per il benessere degli animali se:

- 1) non soddisfano i requisiti o le condizioni pertinenti per il produttore in questione (cfr. l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, e gli articoli 5, da 7 a 10, 12, 13 o 14;
- 2) effettuano l'etichettatura o commercializzano in violazione dell'articolo 21;
- 3) il punteggio nel programma di monitoraggio per le lesioni ai cuscinetti delle zampe in un allevamento di pollame è pari o superiore a 81 o, in tre allevamenti di pollame successivi provenienti dallo stesso pollaio, è compreso tra 41 e 80 per allevamento; oppure
- 4) se sono registrati con l'etichetta relativa al benessere degli animali come allevamento certificato biologico, cfr. articolo 12, paragrafo 1, e l'allevamento non è più certificato come biologico.

(2) L'Amministrazione veterinaria e alimentare danese può escludere un'impresa, compresi i macelli e gli stabilimenti lattiero-caseari, dall'etichetta per il benessere degli animali se le imprese in questione non sono conformi agli articoli 15, 17 o 20 o che effettuano l'etichettatura o commercializzano in violazione dell'articolo 21.

(3) L'Amministrazione veterinaria e alimentare danese può revocare un'autorizzazione che era stata rilasciata ai sensi dell'articolo 19 nel quadro dell'etichetta per il benessere degli animali se non sono soddisfatte le condizioni per l'autorizzazione (cfr. l'articolo 19, paragrafo 2).

Capitolo 10

Controlli supplementari

Articolo 25. Qualora l'Amministrazione veterinaria e alimentare danese esegua, in conformità a un rapporto sulle condizioni di cui all'articolo 24, paragrafo 1, punto 3, alcuni controlli in risposta a una notifica di una possibile violazione dei requisiti o delle condizioni dell'articolo 11, paragrafo 4, dell'articolo 15, paragrafo 4, dell'articolo 17, paragrafo 4, o dell'articolo 20, paragrafo 2, o una violazione sia confermata, il produttore primario o l'impresa responsabile della violazione si assume le spese per tali controlli, conformemente alle norme in vigore in quel momento per quanto riguarda il pagamento di ulteriori controlli previsto dall'ordinanza relativa al pagamento dei controlli di alimenti, mangimi, animali vivi, ecc.

Capitolo 11

Disposizioni penali

Articolo 26. Si infliggono sanzioni pecuniarie a chiunque violi l'articolo 22, paragrafi 2 o 3.

(2) Entità, ecc. (le persone giuridiche) possono essere ritenute penalmente responsabili ai sensi delle disposizioni di cui al capitolo 5 del codice penale danese [Straffeloven].

Capitolo 12

Entrata in vigore e disposizioni transitorie

Articolo 27. La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2024.

(2) Le disposizioni dell'allegato 3, punti da 5 a 9, relative ai valori limite di mortalità nella mandria non si applicano fino al 1° gennaio 2028.

(3) L'ordinanza n. 1441 del 4 dicembre 2019 sul sistema volontario di etichettatura relativa al benessere degli animali è abrogata.

Amministrazione veterinaria e alimentare danese, 28 maggio 2024

Nikolaj Veje

/ Anne Marie Wegersleff Hansen

Requisiti dell'etichetta per il benessere degli animali per gli allevamenti di suini

Requisiti di base per le mandrie di suini che beneficiano del livello 1

Distribuzione di materiale per grufolare e per l'arricchimento

1) Tutti i suini ricevono paglia come materiale per grufolare e per l'arricchimento. La paglia è distribuita ogni giorno ed è presente costantemente in quantità sufficienti.

Taglio e morsicatura della coda

2) Non è consentito il taglio della coda dei suinetti cuccioli.

3) Nel caso si rilevino episodi di morsicatura della coda, il taglio della coda può essere eseguito su singoli suini se ritenuto necessario per motivi veterinari.

4) A prescindere dal punto 3 o dall'articolo 8, paragrafo 2, i suini con la coda tagliata o morsicata non possono essere forniti per la macellazione con l'etichetta per il benessere degli animali. Prima di fornire per la macellazione suini con la coda tagliata, il proprietario della mandria ne informa il macello.

Scrofe e scrofette

5) Le scrofe sono lasciate libere in gruppi a partire dallo svezzamento e fino ad almeno sette giorni prima della data prevista per il parto. Lo stesso si applica alle scrofette sistemate in una stalla, o in una parte di essa, ai fini della monta.

6) A prescindere dal punto 5, i singoli suini che risultano aggressivi o che sono stati attaccati da altri suini e i suini malati o feriti possono essere alloggiati in recinti individuali o in recinti di recupero. In questi casi, si applicano le pertinenti disposizioni dell'ordinanza sui requisiti minimi di benessere animale per l'allevamento dei suini.

7) Le scrofe e le scrofette sono lasciate libere all'interno dello stallo da parto.

8) Per il livello 1 e indipendentemente dalla disposizione prevista al punto 7, la libertà di movimento di una scrofa o una scrofetta può essere limitata grazie all'utilizzo di una sbarra nel periodo che va dal parto fino a non più di quattro giorni dopo lo stesso, qualora il comportamento della scrofa o della scrofetta sia ritenuto potenzialmente pericoloso per i suinetti cuccioli.

9) Alle scrofe e alle scrofette è distribuita una quantità sufficiente di materiale per la nidificazione sotto forma di paglia, almeno cinque giorni prima della data prevista per il parto.

Requisiti di spazio per i suinetti e i suini da macello

10) Ai suinetti e ai suini da macello è destinata una superficie liberamente accessibile più ampia di quella prevista ai sensi dell'articolo 34 dell'ordinanza sui requisiti minimi di benessere animale per l'allevamento di suini. La dimensione dipende dall'organizzazione specifica della produzione della singola mandria, compreso il requisito che vieta il taglio della coda.

Trasporto al macello

11) Il tempo di trasporto al macello non deve superare le otto ore.

Requisiti supplementari per le mandrie di suini che beneficiano del livello 2

Distribuzione di materiale per grufolare e per l'arricchimento

1) La pavimentazione è ricoperta da materiale per grufolare e per l'arricchimento sotto forma di paglia. La paglia è distribuita ogni giorno ed è presente costantemente in quantità sufficienti.

Scrofe e scrofette

2) A prescindere dalla disposizione prevista al punto 7 di cui sopra, la libertà di movimento di una scrofa o una scrofetta può essere limitata grazie all'utilizzo di una sbarra di protezione nel periodo che va dal parto fino a non più di due giorni dallo stesso, qualora il comportamento della scrofa o della scrofetta sia ritenuto potenzialmente pericoloso per i suinetti cuccioli.

Svezzamento

3) I suinetti cuccioli non possono essere svezzati prima dei 28 giorni di età a meno che la salute o il benessere della scrofa o dei suinetti stessi non rischino di essere compromessi.

Requisiti di spazio per i suinetti e i suini da macello

4) Ai suinetti e ai suini da macello è destinata una superficie liberamente accessibile avente una grandezza almeno del 30 % maggiore rispetto a quella della produzione standard (cfr. la tabella 1).

Tabella 1.

Peso medio dei suini	Spazio con recinto liberamente accessibile in m2 per animale (minimo)
Dallo svezzamento a 10 kg	0,20
10-20 kg	0,26
20-30 kg	0,39
30-50 kg	0,52
50-85 kg	0,72
85-110 kg	0,85
Oltre 110 kg	1,30

Requisiti supplementari per le mandrie di suini che beneficiano del livello 3

Zona per il riposo provvista di lettiera

1) A tutti i suini è distribuita della paglia come lettiera nella zona per il riposo. La paglia è distribuita ogni giorno ed è presente costantemente in quantità sufficienti. La paglia può anche fungere da materiale per grufolare e per l'arricchimento.

Scrofe e scrofette

2) Le scrofe e le scrofe sono lasciate libere in gruppi (cfr. i requisiti di base ai punti 5 e 7 di cui sopra). I gruppi lasciati liberi possono essere tenuti o all'aperto con accesso ai ricoveri o in stabulazione libera.

3) Entro cinque giorni prima della data prevista per il parto, le scrofe e le scrofette sono sistemate in ricoveri all'aperto. Le scrofe restano all'aperto almeno fino allo svezzamento dei suinetti cuccioli.

Suinetti e suini da macello

4) I suinetti e i suini da macello possono essere alloggiati all'aperto con accesso ai ricoveri o all'interno di recinti con zone per il riposo provviste di lettiera e dotate di libero accesso a uno spazio esterno. Nel caso di stabulazione interna, i suini hanno accesso, come minimo, a una superficie totale liberamente accessibile, a una zona per il riposo e a uno spazio esterno come indicato nella tabella 2.

Tabella 2.

Peso medio dei suini	Superficie totale in m ² per suino	Zona per il riposo in m ² per suino (minima)	Spazio esterno in m ² per suino (minimo)
Dallo svezzamento a 25 kg	0,40	0,18	0,17
25-35 kg	0,52	0,24	0,22
35-45 kg	0,60	0,28	0,25
45-55 kg	0,72	0,33	0,30
55-65 kg	0,82	0,38	0,34
65-75 kg	0,90	0,41	0,38
75-85 kg	1,00	0,46	0,42
85-95 kg	1,10	0,50	0,46
95-110 kg	1,20	0,55	0,50
Oltre 110 kg	1,30	0,60	0,54

- Durante il periodo dallo svezzamento a 25 kg, la zona per il riposo provvista di lettiera può essere adattata alle dimensioni dei suini per creare un ambiente ideale per loro e in modo che vi siano almeno 0,18 m² per suino di peso pari a 25 kg.

- Lo spazio esterno deve misurare almeno 10 m² per suino di peso fino a 40 kg. Per gli altri suini, lo spazio esterno deve essere pari ad almeno 20 m².

Requisiti dell'etichetta per il benessere degli animali per gli allevamenti di polli da carne

Requisiti di base per gli allevamenti di polli da carne che beneficiano del livello 1

Razza

1) Tutti i polli da carne appartengono a una razza a crescita lenta.

Densità di bestiame

2) La densità di bestiame media per tre allevamenti di pollame successivi non deve superare un peso vivo pari a 38 kg per m² di area utilizzabile. La densità di bestiame nel singolo allevamento non deve mai superare un peso vivo pari a 39 kg per m² di area utilizzabile.

Mortalità

3) La mortalità totale deve essere inferiore all'1 %, con un'aggiunta dello 0,06 % moltiplicato per l'età dell'allevamento di pollame al momento della macellazione calcolata in giorni, negli ultimi sette allevamenti di pollame controllati di seguito provenienti dal rispettivo pollaio.

Macellazione parziale

4) Non è permesso svolgere una macellazione parziale laddove lo scopo della stessa sia evitare di superare la densità di bestiame massima ammessa.

Lesioni ai cuscinetti delle zampe

5) Il punteggio in un programma di monitoraggio per le lesioni ai cuscinetti delle zampe in un allevamento di pollame deve essere compreso tra 41 e 80 in un massimo di due occasioni, ma non deve superare 81 (cfr. l'articolo 24, paragrafo 1, punto 3).

Trasporto al macello

6) Il tempo di trasporto al macello non deve superare le sei ore (esclusi il raggruppamento, il carico e lo scarico).

Requisiti supplementari per gli allevamenti di polli da carne che beneficiano del livello 2

Arricchimento ambientale

1) I polli da carne hanno a disposizione foraggio grossolano o altre forme di arricchimento ambientale. L'arricchimento ambientale è presente costantemente nella misura necessaria.

Densità di bestiame

2 bis) Per la produzione che avviene esclusivamente all'interno, la densità di bestiame media per tre allevamenti di pollame successivi non deve superare un peso vivo pari a 32 kg per m² di area utilizzabile. La densità di bestiame nel singolo allevamento non deve mai superare un peso vivo pari a 33 kg per m² di area utilizzabile.

2 ter) Nel caso dei sistemi di produzione in cui i polli da carne hanno accesso a una veranda o uno spazio esterno (cfr. il punto 4), la densità di bestiame media negli spazi interni per tre allevamenti di pollame

successivi non deve mai superare un peso vivo pari a 38 kg per m². La densità di bestiame nel singolo allevamento non deve mai superare un peso vivo pari a 39 kg per m² di area utilizzabile.

La veranda non è inclusa negli spazi interni.

Verande e spazi esterni

4) Laddove vi sia accesso a una veranda o a uno spazio esterno (cfr. il punto 2 ter), la relativa area corrisponde ad almeno il 15 % dello spazio interno. Durante gli ultimi 10-12 giorni di produzione vi è un accesso permanente alla veranda o allo spazio esterno durante le ore diurne. È tuttavia consentito che i polli rimangano negli spazi interni senza accesso a una veranda o uno spazio esterno se le condizioni meteorologiche potrebbero essere nocive per la salute e il benessere degli animali, nell'eventualità di un'epidemia di una malattia infettiva del bestiame o nel caso si sospetti una tale epidemia, se le autorità richiedono di mantenere i volatili al chiuso.

Clima degli ambienti interni

5) Il clima degli ambienti interni soddisfa i requisiti che si applicano alla produzione di polli da carne con un peso vivo di oltre 33 kg per m² di area utilizzabile, cfr. l'ordinanza sui requisiti minimi di benessere animale per l'allevamento di polli da carne, sulla produzione di uova da cova per la produzione di polli da carne e sulla formazione per l'allevamento di polli da carne.

Requisiti supplementari per gli allevamenti di polli da carne che beneficiano del livello 3

Arricchimento ambientale

1) I polli da carne hanno a disposizione foraggio grossolano e altre forme di arricchimento ambientale. Il foraggio grossolano e altre forme di arricchimento ambientale sono presenti costantemente nella misura necessaria.

Densità di bestiame

2) La densità di bestiame media per tre allevamenti di pollame successivi non deve superare un peso vivo pari a 27,5 kg per m² di area utilizzabile. La densità di bestiame nel singolo allevamento non deve mai superare un peso vivo pari a 28,5 kg per m² di area utilizzabile.

Spazio esterno

4) Gli spazi esterni misurano almeno 1 m² per pollo da carne. Almeno il 25 % dell'area minima richiesta per gli spazi esterni è coperto da vegetazione, di cui un minimo di 18 punti percentuali è composto da cespugli e/o alberi e un minimo di sette punti percentuali da copertura del terreno. Deve esserci una distanza massima di 15 m tra il pollaio e i primi cespugli e/o alberi piantati. Deve esserci una distanza massima di 15 m tra i cespugli e/o gli alberi nella zona coperta da vegetazione dell'area. Il requisito relativo alla vegetazione è soddisfatto, come minimo, nella zona dello spazio esterno più vicina ai fori d'uscita.

Allegato 3

Requisiti dell'etichetta per il benessere degli animali per le mandrie di bovini

Requisiti di base per le mandrie di bovini che beneficiano del livello 1

Abbattimento dei vitelli

1) I vitelli non devono essere abbattuti salvo che ciò avvenga in considerazione di problemi relativi a malattie o al benessere degli animali.

Foraggio grossolano

2) I vitelli di oltre due settimane di età hanno accesso a foraggio grossolano di buona qualità per almeno 20 ore al giorno. La lettiera non è considerata foraggio grossolano.

Trattamento del dolore

3) Per malattie pertinenti che richiedono un trattamento, si effettua un trattamento del dolore. Per la decornazione si effettua un trattamento del dolore più duraturo.

Piano d'azione per la mortalità nella mandria

4) Il proprietario della mandria elabora per iscritto un piano d'azione per garantire una bassa mortalità nella mandria e lo attua. Il proprietario della mandria aggiorna tale piano d'azione due volte all'anno. Il piano d'azione fa parte del programma di automonitoraggio.

A tal fine occorre registrare almeno i seguenti dati:

I. Durata della vita delle vacche.

II. Motivi per l'abbattimento delle vacche.

Valori limite per la mortalità nella mandria

(Le disposizioni dei punti da 5 a 9 si applicano solo a decorrere dal 1° gennaio 2028)

5) Al momento della registrazione per l'etichetta per il benessere degli animali, la mortalità media della mandria non deve essere superiore all'8,0 % per le vacche e al 10,0 % per i vitelli negli ultimi 24 mesi fino al momento della registrazione.

6) Affinché la mandria possa mantenere l'autorizzazione a produrre sotto l'etichetta per il benessere degli animali, negli ultimi 24 mesi, in media, ci deve essere stata una mortalità dell'8,0 % per le vacche e del 10,0 % per i vitelli.

7) Il tasso di mortalità è calcolato sulla base dei dati registrati nel CHR come media negli ultimi 24 mesi, conformemente ai principi di cui all'allegato 4.

8) Le mandrie da latte che producono vitelli sotto l'etichetta per il benessere degli animali, ma che non producono altrimenti sotto l'etichetta, sono esenti dall'obbligo di valori limite di mortalità nella mandria.

9) Le mandrie fino a 20 vacche con vitelli sono esentate dall'obbligo dei limiti di mortalità nella mandria.

Trasporto al macello

10) Il tempo di trasporto al macello non deve superare le otto ore.

Regime latteo

11) Per le prime otto settimane di vita del vitello, il latte o un sostituto del latte è fornito almeno due volte al giorno in un quantitativo corrispondente al suo fabbisogno fisiologico. È consentito lo svezzamento del regime latteo nell'ultima settimana del periodo di allattamento.

Stabulazione

12) I vitelli non devono essere tenuti legati. Tuttavia possono essere tenuti legati per periodi non superiori a un'ora durante l'alimentazione o, se necessario, per un breve periodo durante le visite, i trattamenti di malattia, i trattamenti preventivi, ecc. o in relazione alla mungitura.

13) Non è consentito tenere il bestiame su pavimenti interamente fessurati.

14) La zona di riposo è asciutta, confortevole e pulita.

15) I vitelli non devono essere alloggiati in recinti individuali dopo i sette giorni di età.

16) I vitelli e i giovani animali alloggiati in capannoni a cubicoli devono avere almeno un cubicolo per animale.

17) I vitelli e i giovani animali di età maggiore di sette giorni devono essere alloggiati in gruppi uniformi per età e peso, a meno che non siano tenuti insieme alla madre o a una balia. I vitelli e i giovani animali che, a causa di malattie o cattive condizioni, non hanno più un peso corporeo adeguato all'età, devono essere stabulati in modo da soddisfare le loro esigenze nel miglior modo possibile.

Requisiti di spazio

18) In caso di stabulazione in gruppo (tre o più animali insieme) con paglia in tutto il recinto, la superficie libera per animale deve essere almeno pari a:

a) 1,8 m² per animali di peso vivo compreso tra 60 e 100 kg

b) 2,2 m² per animali di peso vivo compreso tra 100 e 150 kg

c) 2,6 m² per animali di peso vivo compreso tra 150 e 200 kg

d) 3,2 m² per animali di peso vivo compreso tra 200 e 300 kg

e) 3,8 m² per animali di peso vivo compreso tra 300 e 400 kg

f) 4,4 m² per animali di peso vivo compreso tra 400 e 500 kg;

g) 5,0 m² per animali di peso vivo superiore a 500 kg ma non inferiore a 1,0 m² per 100 kg per animali di peso superiore a 540 kg di peso vivo.

19) In caso di stabulazione in gruppo (tre o più animali insieme) con zona per l'alimentazione senza paglia, la superficie libera per animale deve essere almeno pari a:

a) 2,7 m² per animali di peso vivo compreso tra 150 e 200 kg

b) 3,4 m² per animali di peso vivo compreso tra 200 e 300 kg

c) 4,2 m² per animali di peso vivo compreso tra 300 e 400 kg

d) 4,8 m² per animali di peso vivo compreso tra 400 e 500 kg

e) 5,4 m² per animali di peso vivo superiore a 500 kg ma non inferiore a 1,0 m² per 100 kg per animali di peso superiore a 540 kg di peso vivo.

Requisiti supplementari per le mandrie di bovini che beneficiano del livello 2

Regime latteo

1) Per le prime dieci settimane di vita del vitello, il latte o un sostituto del latte è fornito almeno due volte al giorno in un quantitativo corrispondente al suo fabbisogno fisiologico. È consentito lo svezzamento del regime latteo nell'ultima settimana del periodo di allattamento.

Stabulazione

2) La zona di riposo è asciutta, confortevole e pulita ed è provvista di lettiera.

3) I vitelli di età inferiore ai quattro mesi devono essere alloggiati in zone di riposo provviste di lettiera.

4) I vitelli di età inferiore ai quattro mesi non devono essere alloggiati in gabbie.

Requisiti di spazio

5) Nel caso di stabulazione in gruppo (tre o più animali insieme) in recinzione di gruppo, la superficie libera per animale deve essere almeno pari a:

a) 2,4 m² per animali di peso vivo compreso tra 100 e 150 kg

b) 2,8 m² per animali di peso vivo compreso tra 150 e 200 kg

c) 3,4 m² per animali di peso vivo compreso tra 200 e 300 kg

d) 4,2 m² per animali di peso vivo compreso tra 300 e 400 kg

e) 4,8 m² per animali di peso vivo compreso tra 400 e 500 kg;

f) 5,4 m² per animali di peso vivo superiore a 500 kg ma non inferiore a 1,0 m² per 100 kg per animali di peso superiore a 540 kg di peso vivo.

6) La superficie totale dello spazio in cui le vacche sono tenute nella stalla tra una mungitura e l'altra deve essere di almeno 6,0 m² per vacca da latte.

Accesso all'esterno e al pascolo

7) I vitelli di oltre quattro mesi che non sono allevati per il macello e che non sono registrati come vitelli da macello nel CHR hanno accesso alle aree esterne, se la loro costituzione fisiologica e le condizioni meteorologiche lo permettono, nel periodo che va dal 1° maggio al 1° settembre.

8) Le giovenche di oltre sei mesi che non sono allevate per il macello e che non sono registrate come giovenche da macello nel CHR hanno accesso alle aree esterne nel periodo che va dal 1° maggio al 1° novembre (periodo estivo). I singoli animali, tuttavia, possono essere tenuti nelle stalle per un breve periodo in relazione all'inseminazione, alla monta, alla fornitura al macello o se l'animale deve essere esaminato o trattato da un veterinario.

9) Le vacche hanno accesso al pascolo per un minimo di 150 giorni nel periodo che va dal 1° aprile al 1° novembre (periodo estivo). I singoli animali, tuttavia, possono essere tenuti nelle stalle per un breve

periodo in relazione alla monta, della castrazione, alla fornitura al macello o se l'animale deve essere esaminato o trattato da un veterinario.

Requisiti supplementari per le mandrie di bovini che beneficiano del livello 3

Periodo "vacca-vitello" dopo il parto

1) La vacca e il vitello stanno insieme per le prime 24 ore successive al parto.

Regime latteo

2) Per le prime 12 settimane di vita del vitello, il latte o un sostituto del latte è fornito almeno due volte al giorno in un quantitativo corrispondente al suo fabbisogno fisiologico. La distribuzione del latte deve avvenire tramite autoalimentazione da parte del vitello o le mammelle. È consentito lo svezzamento del regime latteo nell'ultima settimana del periodo di allattamento.

Requisiti di spazio

3) La superficie totale del locale in cui le vacche si trovano nella stalla tra una mungitura e l'altra deve essere di almeno 6,6 m² per vacca da latte per le razze piccole e di 8,0 m² per le razze di taglia grande. Tuttavia, 2,0 m² dell'area possono essere costituiti da aree esterne a disposizione per l'esercizio.

4) Nel caso di stabulazione in gruppo (tre o più animali insieme), la superficie libera per animale deve essere almeno:

- a) 2,5 m² per animali di peso vivo compreso tra 100 e 150 kg
- b) 3,0 m² per animali di peso vivo compreso tra 150 e 200 kg
- c) 4,0 m² per animali di peso vivo compreso tra 200 e 300 kg
- d) 4,2 m² per animali di peso vivo compreso tra 300 e 350 kg
- e) 5,0 m² per animali di peso vivo compreso tra 350 e 500 kg.

Accesso all'esterno e al pascolo

5) Fatte salve le seguenti eccezioni, i bovini di età superiore a quattro mesi hanno accesso al pascolo nel periodo dal 1 maggio al 1 novembre (stagione estiva):

- a) I singoli animali possono essere tenuti nelle stalle per un breve periodo in relazione all'inseminazione, alla monta, alla castrazione, alla fornitura al macello o se l'animale deve essere esaminato o trattato da un veterinario.
- b) Durante un periodo non superiore a 3 mesi prima della macellazione è consentito ingrassare bovini in stalle (maschi di età superiore a 9 mesi, femmine di età superiore a 24 mesi se non hanno partorito e femmine che hanno partorito).
- c) I vitelli di oltre 4 mesi di età hanno accesso al pascolo, se la loro condizione fisiologica e le condizioni meteorologiche lo permettono, nel periodo che va dal 1° maggio al 1° settembre.
- d) I tori di età superiore ai 12 mesi, se hanno accesso a un'area esterna (ad esempio, corsa all'aperto) durante tutto l'anno.

Principi per il calcolo della mortalità nelle mandrie di bovini

1. La mortalità per le vacche è calcolata come la somma del numero di vacche morte negli ultimi 12 mesi diviso per la somma del numero di animali al giorno in una mandria negli ultimi 12 mesi, vale a dire secondo la seguente formula:

Mortalità = (numero di decessi all'anno/numero di animali al giorno all'anno) * 365 * 100

2. La mortalità per i vitelli è calcolata secondo la seguente formula:

$$D\oedelighed_{1-180} = 100 * \left(1 - \prod_{i=1}^{180} \left(1 - \frac{D_i}{F_{1,2,4,9} + I_{1,2}[\lt 180] - D^{i-1} - C_{7,16,17}^{i-1} - F_9[i > 1]}\right)\right)$$

Dødelighed	Mortalità
------------	-----------

Dove:

Di: Di: numero di morti il giorno i.

F_{1,2,4,9}: numero di nati vivi in un periodo di 180 giorni.

I_{1,2}[1]: il numero di vitelli abbattuti appena nati viene sottratto per la prima volta dal giorno i=2.

D_{i-1}: somma dei decessi fino al giorno i-1 incluso.

C_{i-17,16,17}: somma dei vitelli rimossi dalla mandria fino al giorno i-1 incluso.

F₉[i>1]: il numero di vitelli abbattuti appena nati viene sottratto per la prima volta dal giorno i=2.

I: il moltiplicatore pi indica la moltiplicazione dei prodotti da 1 a 180.

I vitelli morti sono paragonati ai vitelli vivi nella mandria. I vitelli vivi sono calcolati come due componenti: nati vivi nella mandria e vitelli che vengono inseriti nella mandria entro 180 giorni di vita, meno i vitelli che sono morti, abbattuti appena nati o portati fuori dalla mandria prima dei 180 giorni di vita. Per garantire la piena conoscenza del destino di tutti i vitelli fino ai 180 giorni di età, la mortalità è calcolata solo 180 giorni dopo l'ultimo giorno del periodo di calcolo. Il tasso di sopravvivenza si ottiene moltiplicando le 180 frazioni per ciascuna mandria per ciascun periodo di calcolo. Il tasso di mortalità si ottiene sottraendo il tasso di sopravvivenza a 1.

Il numero di nati vivi viene conteggiato utilizzando i codici di stato di nascita 1, 2, 4 e 9 = nati vivi nella mandria.

I vitelli censurati, ossia i vitelli che sono stati rimossi dalla mandria, sono conteggiati con i codici 7 = macello, 16 = produzione e 17 = esportazione.

Loghi "Miglior benessere degli animali"

Loghi per i tre livelli dell'etichetta per il benessere degli animali

Livello 1:



Livello 2:



Livello 3:



2024/0086/DK

Bedre Dyrevelfærd	Miglior benessere degli animali
--------------------------	--

¹⁾ La presente ordinanza è stata notificata sotto forma di progetto conformemente alla direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (codifica)